

*Et in solidum teneantur pro eo regere & gubernare dictam Ecclesiam, & curam animarum subire.* Bastò dunque a questi Preti essere Titolati per aver quella cura, senza che si parli di esame o approvazione dell' Ordinario; solo si stabilì il modo di esercitarla. *Scomparin.*

1215) Il Patriarca Tomaso Donato, nel 1493, come spesso fu detto, visitò la Chiesa di S. Geremia. Tra l' altre cose egli prescrive: *Mansionarius non baptizet nisi deficientibus Titulatis.* I Titolati dunque così amministravano i Sacramenti, che solo in loro mancanza supplir potessero i Mansionarj.

1216) Nel 1506, 14 Novem. fu di nuovo visitata la Chiesa anzidetta di S. Geremia. Dice il Prelato: *Plebani & Titulorum, ad quos cura pertinet animarum.* E poi ordina in pena di un ducato, che niuno *presumat baptizare vel agere sponsalia sine licentia Plebani, vel unius ex presbyteris titulatis tunc facientis hebdomadam.* Dal qual Documento si vede, che il Prete eddomadario era quello, a cui toccava assistere in quella settimana al Piovano nelle ordinarie occorrenze della Cura. *S. T. VI, 2.* Anzi parecchi luoghi s'incontrano, nei quali il Prete eddomadario vedesi investito dei doveri tutti del Piovano da esercitare in mancanza di lui.

1217) L'anno 1512, 4 Decem. il Patriarca Antonio Contarini ordinò, che tutte le Chiese fra giorni tre dovessero a lui presentare le loro Costituzioni e Consuetudini. Per ciò tutte quasi si vedono datate del 1513, tranne alcune poche, che di qualche anno precedono, e mostrano, che a esempio loro il Prelato ordinasse la medesima cosa a tutte le Chiese, le quali mostrano d'essersi prima rego-